

Diritto degli Stati membri - Austria



La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [de](#).

Introduzione – Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico austriaco e una panoramica del diritto austriaco.

Fonti del diritto

Il diritto austriaco è principalmente un **diritto codificato**, mentre il diritto consuetudinario svolge un ruolo assai limitato. Il diritto giurisprudenziale degli organi giurisdizionali di massimo grado, nonostante fornisca importanti orientamenti per l'applicazione del diritto e rivesta una notevole importanza, non è formalmente riconosciuto come fonte del diritto.

Secondo il **diritto costituzionale austriaco**, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute costituiscono parte integrante del diritto federale, il che fa sì che i **trattati internazionali** siano recepiti nell'ordinamento giuridico austriaco (trasformazione generale e speciale). La posizione assunta dalla normativa dei trattati internazionali nell'ordinamento giuridico interno dipende dal suo contenuto.

Per essere approvati dal Consiglio nazionale (*Nationalrat*), i trattati internazionali che modificano o integrano la Costituzione necessitano dello stesso quorum richiesto per l'approvazione delle leggi costituzionali federali. Alle deliberazioni sui trattati internazionali che modificano o integrano una legge si applicano gli stessi requisiti richiesti per l'adozione dei disegni di legge.

In linea di principio, il Presidente austriaco stipula trattati internazionali su richiesta del governo federale o del ministro federale da esso autorizzato. La stipula di trattati politici internazionali che modificano o integrano la legislazione vigente necessita del previo consenso del Consiglio nazionale. Il Presidente può autorizzare il governo federale o suoi rappresentanti competenti a concludere determinate categorie di trattati internazionali che non hanno carattere politico né modificano o integrano la legislazione.

Ai sensi della Costituzione federale austriaca, nei **nove Länder federali**, accanto al diritto (costituzionale) federale vige il **diritto (costituzionale) del Land**. Il diritto costituzionale dei Länder non deve essere in contrasto con il diritto costituzionale federale ed è pertanto ad esso **subordinato**. In linea di massima, tuttavia, un simile rapporto gerarchico non sussiste tra le norme legislative federali e quelle dei Länder. Dal 1988 i Länder possono stipulare trattati internazionali nelle materie che rientrano nella loro competenza. Il governo federale, tuttavia, mantiene la supremazia negli affari esteri.

Tipi di atti normativi – Gerarchia delle fonti

Una norma costituzionale federale normalmente necessita dell'approvazione di una maggioranza dei due terzi dei voti nel Consiglio nazionale e della presenza di almeno la metà dei membri. La norma così creata, inoltre, deve essere espressamente designata come "legge costituzionale" o "norma costituzionale".

Per la valida approvazione delle disposizioni di legge federali nel Consiglio nazionale, invece, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri e una maggioranza assoluta dei voti espressi.

1. Principi guida della Costituzione federale

I seguenti principi guida (principi fondamentali) della Costituzione federale austriaca rappresentano i pilastri dell'ordinamento giuridico austriaco:

- il principio democratico;
- il principio della separazione dei poteri;
- il principio dello Stato di diritto;
- il principio repubblicano;

- il principio dello Stato federale;
- il principio liberale.

Nel loro insieme, questi principi guida formano l'**ordinamento costituzionale fondamentale**.

La loro rilevanza costituzionale è elevata, se si considera che ogni emendamento sostanziale della Costituzione federale deve essere approvato da un referendum all'interno dell'iter legislativo. La Costituzione si considera emendata se viene meno uno dei principi guida fondamentali oppure se il rapporto tra i principi viene modificato in modo sostanziale.

2. Diritto dell'Unione europea primario e derivato

L'**adesione dell'Austria all'Unione europea**, avvenuta il 1° gennaio 1995, ha significato una modifica generale della Costituzione federale austriaca. Dall'epoca dell'adesione, l'ordinamento giuridico fondamentale austriaco è basato non solo sul diritto costituzionale austriaco, ma anche sul diritto dell'Unione europea (**dualismo costituzionale**). Secondo l'opinione dominante, mentre il **diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno** e sul diritto costituzionale federale semplice, i principi fondamentali della Costituzione federale continuano a occupare una posizione gerarchicamente superiore.

3. Diritto costituzionale federale "semplice"

Il diritto costituzionale determina le "regole del gioco" dell'azione politica, in quanto specifica:

- l'iter legislativo;
- lo status degli organi supremi all'interno dello Stato;
- il rapporto tra il governo federale e i Länder in materia di legislazione ed esecuzione;
- il controllo dell'attività governativa da parte degli organi giurisdizionali di diritto pubblico.

4. Legislazione federale

Il principio costituzionale fondamentale dello Stato di diritto vincola l'intera attività esecutiva (amministrazione e giurisdizione) alla legge. La Costituzione federale ripartisce i poteri legislativi tra il governo federale e i Länder.

5. Regolamenti

I regolamenti sono **atti normativi generali emanati da autorità amministrative** e diretti ai soggetti di diritto. Per l'emanazione di regolamenti di esecuzione aventi finalità di precisazione di norme generali, per lo più di leggi, esiste un'autorizzazione generale di diritto costituzionale. I regolamenti che modificano o integrano una legge necessitano di un'autorizzazione costituzionale espressa.

6. Ordinanze

Le ordinanze sono principalmente atti amministrativi di esecuzione del diritto e sono dirette a uno o più soggetti singolarmente specificati.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Conformemente alla ripartizione di poteri stabilita dal diritto costituzionale federale tra il governo federale e i Länder, diversi organi sono coinvolti nel processo legislativo.

Il **Consiglio nazionale (*Nationalrat*)** esercita, **insieme al Consiglio federale (*Bundesrat*)**, il potere legislativo federale. I 183 deputati del Consiglio nazionale sono eletti direttamente dal popolo, mentre il Consiglio federale, al quale di norma spetta solo il diritto di opposizione, è eletto dalle diete provinciali.

Il potere legislativo dei Länder viene esercitato dalle diete provinciali.

Processo decisionale

Le proposte di legge federale pervengono al Consiglio nazionale sotto forma di:

- proposte dei suoi membri (proposte di iniziativa);
- disegni di legge del governo federale (disegni di legge governativi);
- proposte del Consiglio federale.

Inoltre, è presentata all'attenzione del Consiglio nazionale ogni proposta avanzata da 100 000 elettori o da un sesto degli elettori di tre Länder (petizione popolare).

Nella prassi politica, i **disegni di legge del governo federale** svolgono il ruolo più importante. La loro adozione richiede l'unanimità dei voti del governo federale (nel Consiglio dei ministri). L'adozione da parte del governo federale è preceduta dalla pubblicazione del progetto di legge, proposto dal ministro federale competente, da parte di altri organi (Länder federali, gruppi di interesse).

I disegni di legge adottati dal Consiglio nazionale devono essere approvati dal Consiglio federale (le leggi finanziarie federali non richiedono un iter particolare nel Consiglio federale, essendo di competenza esclusiva del Consiglio nazionale), successivamente devono essere presentati per la **promulgazione** da parte del Cancelliere federale al Presidente federale.

Il Consiglio nazionale o la maggioranza dei suoi membri può decidere di indire un **referendum popolare**. In tal caso, ogni disegno di legge adottato dal Consiglio nazionale deve essere approvato da un referendum popolare prima della promulgazione. Deve inoltre essere sottoposta a referendum popolare qualsiasi revisione generale della Costituzione federale.

Il Presidente federale attesta con la sua firma che l'adozione delle leggi federali è avvenuta in conformità alla Costituzione. La **promulgazione** è controfirmata dal Cancelliere federale.

Una volta promulgate, le leggi federali sono pubblicate dal Cancelliere federale nella Gazzetta ufficiale federale. Salvo una legge federale non disponga espressamente altrimenti (effetto retroattivo o vacatio legis), **essa entra in vigore** il giorno successivo alla data di pubblicazione e distribuzione del numero della Gazzetta ufficiale federale contenente la pubblicazione stessa.

Una legge può essere abrogata espressamente (deroga formale) oppure tramite l'adozione di una legge federale che disciplina ex novo una materia oggetto di legge federale il cui contenuto è contrario a quello della norma precedente (deroga materiale - lex posterior derogat legi priori). Inoltre, le norme speciali prevalgono su quelle generali (lex specialis derogat legi generali). Infine, una disposizione di legge può determinare essa stessa la propria efficacia temporale.

Banche dati giuridiche

Coordinato e gestito dalla Cancelleria federale austriaca, il [Sistema informativo giuridico della Repubblica austriaca](#) (RIS) consente l'accesso online alle leggi austriache.

L'accesso alla banca dati è gratuito?

Il [Sistema informativo giuridico della Repubblica austriaca](#) (RIS) è gratuito.

Breve descrizione del contenuto

La banca dati RIS fornisce informazioni su:

- **Diritto federale**
 1. Diritto federale
 2. Versione originale del diritto federale austriaco dal 2004
 3. Gazzette ufficiali federali austriache 1945-2003
 4. Gazzette ufficiali 1848-1940
 5. Gazzette ufficiali 1780-1848
 6. Gazzette ufficiali tedesche 1938–1945
 7. Disegni di legge
 8. Disegni di legge del governo
- **Legislazione dei Länder**
 1. Legislazione dei Länder
 2. Gazzette ufficiali attuali suddivise per Land – fatta eccezione per la Bassa Austria e Vienna
- **Diritto comunale** Soltanto documenti selezionati da Comuni situati in Carinzia, Bassa Austria, Salisburgo, Stiria e Vienna
- **Giurisprudenza dei tribunali**
 1. Corte costituzionale (*Verfassungsgerichtshof*)

2. Corte suprema amministrativa (*Verwaltungsgerichtshof*)
3. Elenco delle convenzioni redazionali e delle abbreviazioni utilizzate dal *Verwaltungsgerichtshof*
4. Giurisprudenza della Corte suprema (*Oberster Gerichtshof*), dei Tribunali regionali superiori (*Oberlandesgerichte*) e di altri tribunali
5. Sezioni amministrative indipendenti (*Unabhängige Verwaltungssenate*)
6. Commissione tributaria indipendente (*Unabhängiger Finanzsenat*)
7. Corte per le questioni di asilo (*Asylgerichtshof*)
8. Sezione federale indipendente in materia di asilo (*Unabhängiger Bundesasylsenat*)
9. Sezione competente in materia ambientale (*Umweltsenat*)
10. Autorità federale per le comunicazioni (*Bundeskommunikationssenat*)
11. Autorità di controllo degli appalti (*Vergabekontrollbehörden*)
12. Commissione d'appello e Commissione superiore di disciplina (*Berufungskommission, Disziplinaroberkommission*)
13. Commissione per la protezione dei dati (*Datenschutzkommission*)
14. Commissione di vigilanza per la rappresentanza del personale (*Personalvertretungs-Aufsichtskommission*)
15. Commissione per la parità di trattamento (*Gleichbehandlungskommissionen*)
 - **Decreti**
 1. Decreti dei ministeri federali
 2. Decreti del ministero federale della Giustizia

Alcune leggi austriache sono disponibili anche in lingua inglese.

Maggiori informazioni si possono reperire sul sito [Sistema informativo giuridico della Repubblica austriaca](#).

Link correlati

[Ordinamento giuridico - Austria](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/04/2017